

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 13

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

L.R. 30 luglio 2015 n. 13

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 1

Finalità

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. La regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di *identità*, di valori e di interessi culturali.

Art. 2

Azioni programmatiche

(aggiunte lettere c) e d) da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n.13)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
 - a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
 - b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.
 - c) *interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali;*
 - d) *contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.*

Art. 3

Programma pluriennale degli interventi

(prima sostituita rubrica articolo, sostituito comma 1 e modificati commi 2 e 3 da art. 85 L.R. 30 luglio 2015 n. 13, poi sostituito articolo da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. *L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.*
2. *Il programma pluriennale definisce in particolare:*
 - a) *gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;*
 - b) *i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;*
 - c) *le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.*
3. *La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.*

Art. 4

Destinatari dei contributi regionali

(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13;
sostituita lett. b) del comma 1 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34)

1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente legge sono:
 - a) istituzioni culturali;
 - b) *associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo culturale;*
 - c) *soggetti pubblici e privati.*

Art. 4 bis

Interventi strutturali e finanziari

(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13. Poi sostituito comma 2 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. *La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.*
2. *La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.*

Art. 5

Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali

(sostituiti lett. b) del comma 1 e comma 3 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34, poi modificata lett. b) del comma 1 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:
 - a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura umanistica,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

scientifica e artistica, proposti da istituzioni culturali;

b) *progetti che in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale.*

2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:

a) operare senza fini di lucro;

b) prestare servizi nel campo culturale;

c) svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;

d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;

e) garantire responsabilità di direzione scientifica;

f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi di attività proposti.

3. *Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 lett. b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato.*

Art. 6

Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni

(sostituito articolo da art. 85 L.R. 30 luglio 2015 n. 13, sostituita rubrica da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. *La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.*

Art. 7

Iniziative della Regione

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma *pluriennale* degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.

Art. 8

Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza

(sostituito da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13)

1. *Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione assegna annualmente:*

a) *premi per iniziative culturali;*

b) *premi di studio.*

2. *I premi di cui alla lettera a) riguardano iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, che vengono attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli.*

3. *I premi di cui alla lettera b) riguardano la partecipazione di giovani residenti in Emilia-Romagna, particolarmente meritevoli, a corsi di perfezionamento o a programmi di studio e ricerca tenuti da qualificate istituzioni pubbliche o private operanti in Italia e all'estero nel settore artistico-culturale.*

4. *Per l'assegnazione dei premi la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia di compensi agli organi collegiali.*

5. *Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.*

6. *I soggetti vincitori dei premi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo.*

Art. 9

Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi

(sostituito comma 5 e aggiunti commi 6, 7 e 8 da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13, poi sostituito comma 1 e abrogati commi 6 e 7 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. *La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3.*

2. *I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.*

3. *Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale e impegna la relativa quota complessiva.*

4. *I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti*

ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.

5. *I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.*

6. *abrogato.*

7. *abrogato.*

8. *I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura.*

Art. 10

Decadenza e revoca dei contributi

(abrogato da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

abrogato.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 12

Abrogazione e modificazione di norme regionali

1. Le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 47 del 1988 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20 maggio 1992, n. 23 è così sostituito:

"Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni e i complessi bandistici e corali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede e svolgere attività nel territorio regionale;
- b) essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del codice civile;
- c) svolgere attività da almeno un anno."